

REGIONE PUGLIA

313

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA.

Dopo la legge regionale 30/8/1973 n.24, approvata all'unanimità dal Consiglio Regionale, è necessario che la Regione prenda in considerazione la realtà delle manifestazioni sportive, in particolare quelle dilettantistiche, che interessano tanta parte della nostra gioventù. Come dimostrano le diverse iniziative prese in tutto il largo ventaglio delle discipline agonistiche, nei vari centri pugliesi.

D'altro canto, il Consiglio Regionale, proprio in occasione della legge sopra citata, aveva approvato, dopo la discussione sulla mozione "Lo sport come servizio sociale", un documento col quale veniva, tra l'altro, impegnata la Giunta a favorire in ogni modo "l'incentivazione dello sport dilettantistico".

E' necessario adoperarsi in tale senso, per consentire lo svolgimento di attività sportive, con la promozione di iniziative che impegnino i nostri atleti, le nostre organizzazioni di base, ne sperimentino le forze e le possibilità, incentivando - così - una sana attività di tempo libero, programmata nel territorio.

Lo Statuto regionale, all'art.13, prevede l'adozione di iniziative adeguate per l'organizzazione del tempo libero, con particolare riguardo alle attività sportive dilettantistiche. E la presente proposta di legge tende, appunto, a favorire la realizzazione di tali attività.

./.

REGIONE PUGLIA

- foglio 2 -

Del resto, la già citata legge regionale n.24, ben oltre le nostre stesse previsioni, ha visto oltre 200 comuni pugliesi produrre istanze di contributo per la realizzazione di impianti idonei a favorire la pratica sportiva dilettantistica.

Certo, vi sono anche istanze per qualche campo di calcio, ma, nella stragrande maggioranza, la richiesta è per impianti polivalenti: palestre, campi da tennis, campi di atletica, piscine, ecc.-

Ed è questo un indirizzo da seguire perchè la piccola unità di base polivalente può spingere alla pratica sportiva, non necessariamente agonistica, moltissimi giovani.

Ora, tante domande da parte dei Comuni dimostrano, ormai, l'esercizio della pratica sportiva sia un bisogno generalizzato, un bisogno che non può non qualificarsi sociale.

Pare, quindi, più che opportuna una iniziativa legislativa che, pur nei limiti del nostro bilancio, aiuti concretamente lo svolgimento dell'attività sportiva.

L'iniziativa vuole assegnare contributi in particolare agli Enti, ma anche ad Associazioni - che, però, svolgono istituzionalmente una attività sportiva e ricreativa, onde non creare inutili aspettative nei diversi organismi che episodicamente dedicano la loro attenzione a quel tipo di attività - per manifestazioni sportive di grande rilievo.

/.

REGIONE PUGLIA

- foglio 3 -

Assume preminenza l'effettivo rilievo, almeno regionale, della iniziativa, il suo carattere popolare e il suo inserirsi in una ben articolata programmazione regionale.


Ciò per evitare, per quanto possibile, accavallarsi di iniziative, sovrapporsi di manifestazioni, inutili concorrenze.

La concessione del contributo spetta alla Giunta Regionale, secondo i criteri di massima concordati con la Commissione Consiliare Permanente.

La legge è il terzo momento - con la Legge n.24 e con la Consulta dello Sport - di una strategia di intervento Regionale nel settore sportivo, che apre la strada al rinnovamento del settore nella nostra regione.

REGIONE PUGLIA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PER
LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA.



ART. 1

Le domande relative alla concessione dei con
tributi di cui alla legge regionale n. _____ del _____
vanno presentate entro e non oltre il 30 aprile ed indi
rizzate alla Regione Puglia - Assessorato allo Sport, Tu
rismo e Spettacolo.

ART. 2

A corredo della domanda, redatta in carta sem
plice e a firma del legale rappresentante dell'Ente o
dell'Associazione, vanno allegati i seguenti documenti:

- a) lo statuto e, ove esista, il regolamento dell'Ente o
dell'Associazione, Comitati, etc.; (non necessari in
caso di Enti pubblici)
- b) il consuntivo delle attività di interesse almeno re-
gionale svolte nell'anno precedente, corredato dalla
relativa documentazione;
- c) il programma dell'iniziativa prevista (preferibilmen-
te manifestazioni di largo interesse popolare);
- d) il preventivo di spesa ed il piano finanziario.

ART. 3

L'esame e l'istruzione delle istanze e della
relativa documentazione sono affidati all'Assessorato
Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo.

./.

REGIONE PUGLIA

- foglio 2 -

ART. 4

L'Assessorato allo Sport, istruite le pratiche, le trasmette, con le proposte ed i pareri, alla Giunta.

La Giunta adotta i relativi provvedimenti.

ART. 5

Le domande dirette ad ottenere i contributi per l'esercizio 1974 debbono essere presentate entro due mesi dall'entrata in vigore della legge.

REGIONE PUGLIA

PROPOSTA DI LEGGE PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA.

ART. 1

La Regione Puglia, al fine di incentivare l'azione di promozione e diffusione dell'attività sportiva dilettantistica nello spirito dell'art.13 dello Statuto, concede, con provvedimento del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta, contributi ad Enti pubblici, nonché ad Associazioni, Comitati e Sodalizi - regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica e che svolgono istituzionalmente attività sportiva e ricreativa - per iniziative di interesse almeno regionale nel settore..

ART. 2

La spesa relativa all'attuazione della presente legge, fissata per l'anno finanziario 1974 in lire 80 milioni, viene imputata sul capitolo 104 "Contributi nel settore dello sport" dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974.

Le somme non utilizzate nel corso dell'anno 1974 possono essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Per gli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio.

./.

REGIONE PUGLIA

- foglio 2 -

ART. 3

I criteri per la determinazione e l'assegnazione dei contributi da parte della Giunta sono stabiliti da apposito regolamento.

ART. 4

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Annunzi